

## CAPO IV. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti stabilisce i diritti dello studente all'interno della comunità scolastica relativamente alla formazione culturale e professionale, al rispetto e alla valorizzazione delle individualità, alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, alla informazione sulle linee generali dell'Offerta Formativa e sulle metodologie didattiche poste in atto, alla valutazione trasparente e tempestiva, al recupero di eventuali carenze, all'esercizio del diritto di riunione.

Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è preposta gli studenti sono chiamati ad osservare i loro doveri relativamente alla frequenza, all'impegno nello studio, alla correttezza del comportamento, al rispetto delle norme interne e degli ambienti.

La scuola, la famiglia, gli studenti si impegnano ad accettare i propri ruoli e le conseguenti responsabilità così come esplicitate nel *Patto educativo di corresponsabilità* sottoscritto all'atto dell'iscrizione al Liceo.

### 1. Diritti fondamentali

- 1.1. Lo studente ha diritto alla libertà di pensiero, parola ed espressione; ha diritto all'ascolto delle sue opinioni o proposte; alla partecipazione attiva alla vita della scuola; a prendere delle decisioni responsabili, nel rispetto della libertà di tutti, nelle sedi opportune e nelle forme previste.
- 1.2. Gli studenti hanno diritto ad eleggere i propri rappresentanti negli organi collegiali, nelle forme previste dalla normativa<sup>1</sup>.
- 1.3. Gli studenti hanno diritto all'Assemblea di Istituto, al Comitato studentesco e all'Assemblea di classe secondo la normativa vigente.
- 1.4. Gli studenti hanno il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio di classe aperto a tutte le componenti, quando particolari esigenze lo richiedano.
- 1.5. Gli studenti hanno il diritto di chiedere che all'ordine del giorno dei Consigli di classe venga prevista, quando necessario, una discussione su un argomento specifico nell'ambito dell'attività didattica.
- 1.6. Gli studenti hanno diritto di proporre al Collegio dei docenti iniziative complementari dell'iter formativo<sup>2</sup>.
- 1.7. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- 1.8. L'alunno ed i suoi genitori hanno diritto alla libertà d'apprendimento ed esercitano il diritto di scelta tra le attività opzionali offerte dalla scuola.
- 1.9. Gli studenti possono organizzare piccole mostre al fine di potere esprimere le proprie opinioni e i propri interessi, nella propria aula col consenso del Consiglio di classe, e, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, in spazi appositi della scuola. Non sono ammesse affissioni anonime.
- 1.10. La scuola è tenuta a garantire agli studenti la sicurezza attraverso le indicazioni del Documento per la sicurezza dell'Istituto.
- 1.11. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli ambienti scolastici ed a riunirsi all'interno della scuola come associazioni, gruppi organizzati e spontanei, anche di pomeriggio, negli orari e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente, e nel rispetto delle norme di sicurezza e delle modalità di gestione della scuola.

---

<sup>1</sup> O.M.215/1991

<sup>2</sup> D.P.R. 567/1996

- 1.12. Gli studenti hanno il diritto di dare suggerimenti sugli acquisti del materiale didattico (software, film, dischi, libri e riviste per la biblioteca, attrezzature sportive, ecc.).
- 1.13. Ogni classe ha diritto ad avere un orario funzionale alle esigenze didattico-educative e di apprendimento.
- 1.14. Gli studenti hanno la possibilità di redigere un giornale, a condizione che sia indicato un responsabile.
- 1.15. Gli studenti hanno diritto di usare la Biblioteca di Istituto nel pomeriggio, compatibilmente con l'orario del personale addetto.
- 1.16. Gli studenti di confessione non cattolica comunicano con lettera dei genitori, se minorenni, o personale, se maggiorenni, i giorni festivi in cui la loro assenza è giustificata da motivi religiosi.

## **2. Doveri fondamentali**

- 2.1. Lo studente ha il dovere di rispettare l'orario scolastico.
- 2.2. Lo studente ha il dovere di tenere a scuola un comportamento corretto e responsabile.
- 2.3. Lo studente è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé stesso.
- 2.4. Qualunque comunicazione scritta va affissa negli appositi spazi e deve contenere la firma dei redattori o, in caso di gruppi o realtà organizzati, la firma delle persone di essi responsabili.
- 2.5. Lo studente ha il dovere di frequentare regolarmente la scuola, di essere presente in aula all'ingresso del docente, di prestare attenzione alle lezioni, interagendo attivamente, e di applicarsi nello studio di tutte le discipline. Ha quindi il dovere di sottoporsi alle verifiche orali e scritte.
- 2.6. Lo studente ha il dovere di portare a scuola il proprio materiale didattico utile allo svolgimento della lezione del giorno.
- 2.7. Lo studente ha il dovere di rispettare gli ambienti e il patrimonio dell'Istituto.
- 2.8. Lo studente è tenuto all'osservanza delle disposizioni organizzative in materia di sicurezza previste dal presente regolamento.
- 2.9. Lo studente ha il dovere di rispettare e di far rispettare questo Regolamento.

## **3. Ingresso degli studenti nell'Istituto**

- 3.1. Il portone d'ingresso della sede di Via della Colonna e di Borgo Pinti sono aperti alle 7.45. Alle ore 8.05 sono aperte le porte a vetri che consentono l'accesso alle aule. Le lezioni iniziano per tutti gli studenti alle ore 8.15.
- 3.2. Le lezioni curricolari si svolgono al mattino con ingresso degli alunni dalle ore 8:05 (al suono della prima campanella), inizio lezioni ore 8:15 (al suono della seconda campanella). Le lezioni terminano alla fine della quarta (h. 12.15), quinta (h. 13.15) o sesta ora (h. 14.10) a seconda delle classi e dei giorni della settimana, in base all'orario redatto all'inizio dell'anno scolastico. Gli orari di inizio e termine delle lezioni sono resi pubblici.

## **4. Permanenza degli studenti nell'Istituto**

- 4.1. Il Liceo Classico *Michelangiolo* favorisce la partecipazione degli studenti alle attività pomeridiane organizzate dalla scuola, ritenendo la scuola luogo di aggregazione culturale e civile. Gli studenti possono accedere agli edifici che ospitano l'Istituto solo nei seguenti casi:
  - durante le ore di lezione;
  - per tutte le attività integrative o extrascolastiche programmate e deliberate dagli organi collegiali, anche in ore pomeridiane o serali;

- 4.2. per le attività autorizzate dal Dirigente scolastico su richiesta degli studenti stessi. Gli studenti sono affidati, per la durata della permanenza nell'Istituto, al personale della scuola, docenti e collaboratori scolastici e, a determinate condizioni, agli esperti esterni eventualmente coinvolti in tali attività; in particolare:
- a. nel caso di interventi di esperti esterni aventi carattere continuativo, (ad es., corso di teatro, archeologia...), tale responsabilità è in capo all'esperto stesso, se ciò è previsto dal suo contratto;
  - b. nel caso di altre attività, non regolate come al punto precedente e/o aventi carattere episodico (ad es., una conferenza), la responsabilità è in capo al docente curricolare, se l'attività si svolge di mattina; del docente referente del progetto, se l'attività è extracurricolare.
- 4.3. L'utilizzo e la permanenza nelle aree comuni (aule attrezzate, biblioteca, palestra) e nelle aule assegnate alle classi o ai gruppi classe è consentito solo nell'ambito delle attività programmate dai docenti, dai consigli di classe e dagli altri organi collegiali per le ordinarie attività didattiche e per le attività integrative ed extrascolastiche, o comunque dietro autorizzazione specifica del Dirigente scolastico.
- 4.4. Le uscite e le entrate al di fuori dell'orario previsto sono regolamentate e autorizzate dal Dirigente o da persone da lui delegate.
- 4.5. Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla scuola, per motivi valutati leciti dal docente o dal responsabile.

## **5. Rispetto della puntualità**

### **5.1 Ritardi**

- 5.1.1. Gli studenti possono in via eccezionale entrare in classe fino a 5 minuti dopo l'inizio della lezione; alle ore 8.30 le porte a vetri di accesso alla scuola vengono chiuse; il ritardo degli studenti che entrano tra le 8.20 e le 8.30 è segnato sul registro elettronico.
- 5.1.2. È consentito senza alcuna segnalazione l'ingresso fino alle ore 8.25 solo a coloro ai quali la Dirigenza, per documentati motivi, abbia rilasciato lo speciale permesso.
- 5.1.3. Dopo le ore 8.30 gli studenti potranno entrare all'inizio dell'ora successiva di lezione. L'alunno viene ammesso in classe dall'insegnante della seconda ora che annota l'entrata sul registro elettronico di classe; nel caso in cui l'alunno abbia già raggiunto il limite massimo di ritardi concesso oppure chieda di entrare dopo l'inizio della seconda ora, ad ammetterlo sarà il Dirigente scolastico o un suo collaboratore. Gli studenti maggiorenni saranno ammessi all'inizio della seconda ora con le stesse modalità previste per gli alunni minorenni, sempre con giustificazione non generica.
- 5.1.4. Il ritardo o l'uscita anticipata dovuti a visita medica dovrà essere dimostrato con la certificazione della visita ed in tal caso non sarà considerato nel numero massimo consentito.
- 5.1.5. Coloro che usufruiscono del permesso per entrare in ritardo saranno accettati a scuola solo entro i limiti previsti dal permesso (ad esempio, alle h. 8.25 per chi è autorizzato ad entrare con 10 minuti di ritardo).
- 5.1.6. L'ingresso oltre l'inizio della seconda ora non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per comprovati motivi opportunamente documentati.
- 5.1.7. L'ingresso alla seconda o terza ora preavvisato dalla scuola, in caso di assenza di un docente, non prevede la fruizione del permesso di entrata posticipata di cui sopra, per cui gli studenti in ritardo non potranno essere accolti in classe, in assenza di autorizzazione del Dirigente scolastico o di suo delegato.

## 5.2 Uscite in anticipo

- 5.2.1. L'uscita anticipata, sia per gli alunni minorenni che per gli alunni maggiorenni, è consentita solo in casi eccezionali e di comprovata necessità.
- 5.2.2. Il permesso individuale di uscita anticipata è da considerarsi valido solo per l'ultima ora di quelle previste dal regolare orario delle lezioni della giornata.
- 5.2.3. Gli studenti minorenni potranno allontanarsi dalla scuola, solo se accompagnati da un genitore o da persona maggiorenne delegata dal genitore stesso, fornita di fotocopia del documento di identità del genitore delegante.
- 5.2.4. Per gli studenti maggiorenni l'uscita prima della fine dell'orario è autorizzata direttamente dal docente dell'ora d'uscita, che l'annoterà sul registro elettronico di classe.

## 5.3. Valutazione di ritardi / uscite anticipate

- 5.3.1. Il numero massimo di ritardi ed uscite anticipate, della durata di un'ora, consentiti per periodo (trimestre, quadrimestre o pentamestre) è di norma il seguente:
  - in caso di scansione dell'anno scolastico in due quadrimestri, quattro ingressi in ritardo e due uscite anticipate per ciascun quadrimestre;
  - in caso di scansione dell'anno scolastico in un trimestre e un pentamestre, tre ingressi in ritardo e tre uscite anticipate nel trimestre e cinque ingressi in ritardo e tre uscite anticipate nel pentamestre.
- 5.3.2. In occasione dei ricevimenti o, se necessario, con apposita convocazione a scuola, il coordinatore di classe comunica ai genitori il raggiungimento del limite massimo di ritardi o uscite anticipate. Tali informazioni sono comunque sempre accessibili alle famiglie attraverso il registro elettronico.
- 5.3.3. Il superamento del numero massimo consentito di ritardi o uscite anticipate potrà determinare un abbassamento del voto di comportamento da parte del Consiglio di classe.
- 5.3.4. In casi eccezionali, dietro presentazione di idonea documentazione, il Dirigente scolastico può concedere deroghe a quanto indicato nel paragrafo precedente.

## 6. Assenze

- 6.1. Validità dell'anno scolastico: con un numero di assenze pari o superiore al 25% del tempo-scuola non si viene ammessi alla classe successiva<sup>3</sup>. Poiché viene preso in considerazione l'orario personalizzato per ciascuno studente, i ritardi e/o le uscite anticipate concorrono al raggiungimento della percentuale di assenze: ad esempio, cinque ritardi di un'ora contano come un giorno di assenza.
- 6.2. Deroghe. "Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo" <sup>4</sup>.  
Rientrano tra i casi apprezzabili ai fini delle deroghe previste<sup>5</sup>:

---

<sup>3</sup> D.P.R. 122/2009, art. 14.7: "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

<sup>4</sup> D.P.R. 122/2009, art. 14.7

<sup>5</sup> Delibera del CD n. 2 del 3.10.2011

- Gravi motivi di salute debitamente documentati con certificazioni rilasciate da enti pubblici (ASL, Ospedali).
  - Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
  - a norma di legge, rientrano nelle deroghe di cui sopra i giorni di assenza dovuti all'adesione a confessioni religiose per le quali esistono tra lo Stato e le diverse Istituzioni religiose specifiche intese che considerino il sabato come giorno di riposo.
- 6.3. Le assenze in numero eccessivo e frammentate, anche in periodi brevi, senza motivazioni adeguate, possono influire sul voto di condotta.
- 6.4. Giustificazione delle assenze.
- 6.4.1. L'assenza dello studente minorenni deve essere giustificata nel giorno del rientro a scuola sul registro elettronico da parte del genitore o di chi ne fa le veci. Anche gli alunni maggiorenni sono tenuti alla giustificazione, che possono fare personalmente.
- 6.4.2. Il controllo della giustificazione (con o senza certificato medico) sul registro elettronico di classe è a cura del docente della prima ora di lezione.
- 6.4.3. Non è necessaria alcuna certificazione medica per la riammissione dopo assenze non dovute a malattia, indipendentemente dalla loro durata, segnalate in anticipo alla scuola.

## **7. Presenza in classe**

- 7.1. È fatto divieto agli studenti di assentarsi o allontanarsi individualmente o in gruppo dalle aule in orario di lezione senza chiara motivazione approvata dall'insegnante. In tale caso l'assenza dalla classe deve essere limitata al tempo strettamente necessario e può essere concessa dall'insegnante di norma a non più di un alunno alla volta. Durante la lezione sarà cura del docente limitare al massimo le uscite degli alunni.
- 7.2. Gli alunni non devono abbandonare le aule nel cambio dell'ora tra l'uscita di un insegnante e l'ingresso dell'altro; in caso di necessità, gli alunni dovranno richiedere di uscire all'insegnante che subentra.
- 7.3. Nel caso di uscite reiterate senza richiesta e di eccessivi ritardi nel rientro in classe il docente della classe interessata procede ad un'ammonizione scritta sul registro elettronico di classe, eventualmente proponendo i relativi provvedimenti ad un'apposita riunione del Consiglio di classe.
- 7.4. I collaboratori scolastici dovranno sorvegliare i corridoi, rinviare subito in classe gli studenti e, se questi si rifiutano, darne tempestivamente comunicazione al docente in servizio in classe.
- 7.5. È fatto divieto agli studenti di recarsi in sala insegnanti, nelle aule speciali, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote.

## **8. Alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica**

Gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica:

- a. se hanno scelto di seguire lo studio individuale, dovranno occupare l'aula loro riservata e nessun altro spazio interno o esterno.
- b. se hanno scelto di seguire la materia alternativa, saranno seguiti dai docenti preposti secondo un piano di interventi programmati.
- c. se hanno scelto di uscire dalla scuola, dovranno farsi identificare in portineria dal personale ATA sia all'uscita che al rientro nell'edificio.

## **9. Intervallo tra le lezioni**

- 9.1. L'intervallo di ricreazione ha luogo tra le ore 11.05 e le 11.25.

- 9.2. Nel tempo di ricreazione, che è a tutti gli effetti tempo-scuola, gli alunni dovranno mantenere sempre un comportamento corretto. È comunque assicurata la presenza dei docenti, secondo il piano predisposto dal D.S., e dei collaboratori scolastici in servizio.
- 9.3. Durante la ricreazione gli studenti possono sostare nelle aule, nei corridoi immediatamente adiacenti o negli spazi aperti autorizzati.
- 9.4. Al suono della prima campanella (ore 11.20) gli studenti si recheranno nelle rispettive classi in modo che le lezioni possano regolarmente iniziare alle ore 11.25 al suono della seconda campanella. Gli studenti che entreranno in sensibile ritardo o che ritardano reiteratamente saranno segnalati sul registro elettronico di classe.

## **10. Utilizzo di dispositivi elettronici vari (smartphone, tablet, PC, ecc.)**

- 10.1. Come da recente normativa (Circolare MIM 3392/2025), è fatto divieto assoluto di utilizzare telefoni cellulari durante l'attività didattica e più in generale nell'orario scolastico, inclusi gli intervalli.
- 10.2. Qualora fosse indispensabile portare con sé un dispositivo, questo deve essere mantenuto spento e riposto nei propri effetti personali o in altro luogo indicato dal docente per tutta la durata dell'orario scolastico.
- 10.3. L'uso del cellulare per finalità didattiche, così come altri dispositivi elettronici personali quali pc e tablet, è consentito a studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), se previsto nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) o nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
- 10.4. L'utilizzo di altri dispositivi elettronici personali quali pc e tablet per studenti senza bisogni educativi speciali deve essere autorizzato espressamente dal docente in orario, che ne esplicherà anche le modalità di utilizzo.
- 10.5. Chi venisse sorpreso ad usare il cellulare o qualcuno degli apparecchi di cui sopra durante l'esecuzione del compito in classe vedrà la propria prova annullata. Tale circostanza inoltre darà luogo a provvedimento disciplinare (nota disciplinare sul registro elettronico ed eventualmente provvedimento più grave a giudizio del Consiglio di classe) e potrà avere conseguenze anche sul voto di condotta.
- 10.6. La norma vale anche nel caso in cui, all'atto della correzione, sia possibile verificare con ragionevole certezza che lo svolgimento del compito sia stato copiato, anche solo in parte (ad es. nel caso di marcate congruenze tra gli elaborati di due o più studenti o tra l'elaborato di uno studente e i contenuti di un libro o di un sito internet).
- 10.7. Le sanzioni relative all'uso fraudolento di strumenti elettronici durante le prove scritte sono valide anche nel caso in cui lo studente sia sorpreso a copiare impiegando mezzi 'tradizionali' (libri, fotocopie, foglietti...).

## **11. Riprese audio-video**

Non possono essere effettuate foto o riprese audio/video non autorizzate. Gli insegnanti possono permettere fotografie o riprese audio/video per motivi didattici, per esempio durante una lezione in un'aula tecnica. In ogni caso le immagini acquisite non possono essere divulgate se non in contesti correlati all'azione didattica stessa e dietro autorizzazione scritta dei genitori.

## **12. Uso dei Social Network**

L'uso improprio dei Social Network a danno dell'Istituzione scolastica, degli studenti e di tutto il personale della scuola, sarà considerato mancanza disciplinare e sanzionato.

### **13. Spostamenti delle classi**

- 13.1. Gli spostamenti effettuati nella mattinata per le varie aree della scuola debbono avvenire nel massimo silenzio, per il rispetto degli alunni che fanno regolarmente lezione nelle loro aule.
- 13.2. Quando le aule sono lasciate dalle classi - che si recano altrove per attività didattica - gli alunni rappresentanti di classe avranno cura di chiudere la porta della classe.

### **14. Cura dell'ambiente scolastico**

- 14.1. La vita della scuola sarà ispirata alle norme comuni della civile convivenza nonché al rispetto democratico fra le varie componenti. Lo studente deve comportarsi in maniera tale da mantenere nelle condizioni più accoglienti possibile le aule e gli altri ambienti dove si svolgono le attività didattiche.
- 14.2. Al termine delle lezioni gli studenti sono tenuti a lasciare le aule, i banchi, i bagni e gli spazi comuni in condizioni tali da non ledere il rispetto dovuto al personale incaricato della pulizia, evitando di lasciare materiale sotto il banco, carte per terra, scritte sui banchi o sulle pareti, etc. Qualora ciò non accadesse, sarà cura degli stessi studenti provvedere alla pulizia; se gli episodi dovessero reiterarsi, sarà il Consiglio di Classe nella riunione successiva o in seduta straordinaria a prendere gli opportuni provvedimenti.
- 14.3. Chiunque provochi danni è tenuto a risarcire la scuola e incorre nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento. Ogni studente è tenuto a fare quanto è nelle sue possibilità per impedire che un compagno danneggi i beni comuni e a invitare chi li abbia eventualmente danneggiati ad assumersi lealmente le proprie responsabilità.

### **15. Comportamenti ecologici**

- 15.1. La scuola, anche su iniziativa degli studenti, promuove e attua la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, alluminio, vetro).
- 15.2. È opportuno, ogni volta che si esce da un locale, spegnere la luce, e comunque tenere le luci accese solo se la luce naturale non è sufficiente.
- 15.3. La scuola incoraggia l'uso delle borracce personali, in materiale riciclato, al fine di ridurre la produzione e la diffusione della plastica.

### **16. Locali della scuola concessi in uso agli studenti**

- 16.1. Il Liceo Michelangiolo predispone almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni<sup>6</sup>.
- 16.2. L'aula cosiddetta *autogestita*, (qualunque sia il locale della scuola adibito a questo uso), sarà utilizzata unicamente dai gruppi di studenti del Liceo *Michelangiolo* che ne facciano richiesta presentando al Dirigente scolastico domanda scritta, nella quale siano identificati i responsabili del gruppo, i quali dovranno sottoscrivere un impegno riguardante il buon uso dell'aula ed il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. La chiave dovrà essere richiesta in portineria e riconsegnata al termine della riunione.
- 16.3. L'aula non potrà essere arredata con mobili o suppellettili portati dall'esterno e neppure essere tinteggiata in modo difforme dagli altri locali della scuola senza autorizzazione del Dirigente scolastico.

---

<sup>6</sup> D.P.R. 567/1996, art.2 c.1

## 17. Assemblee di Istituto degli studenti.

- 17.1. Le assemblee degli studenti si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13, 14, del D.Lgs. 297/1994. È consentita un'assemblea d'istituto al mese (escludendo gli ultimi trenta giorni delle lezioni) nel limite delle ore di lezione di una giornata.
- 17.2. Gli studenti, nell'esercizio del loro diritto a riunirsi in assemblea, tramite i rappresentanti nel C.d.I. sono tenuti a richiedere la convocazione dell'assemblea con almeno dieci giorni di anticipo sulla data individuata, a realizzare una rotazione sui giorni della settimana, nel rispetto delle attività didattiche del PTOF (fine periodo, valutazioni interperiodali, attività di recupero, progetti particolari, ecc.) e di ogni singolo docente.
- 17.3. All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino<sup>7</sup>.
- 17.4. Si impartiscono le seguenti disposizioni organizzative:
  - 17.4.1. Qualora l'assemblea abbia luogo in ambienti non scolastici, gli studenti si recano in modo autonomo al luogo designato per l'assemblea e alla sua conclusione tornano direttamente a casa;
  - 17.4.2. all'inizio e alla fine dell'assemblea è fatta la verifica dei presenti;
  - 17.4.3. non è consentito per nessun motivo allontanarsi dal luogo dell'assemblea fino al termine della medesima.
  - 17.4.4. Gli studenti assenti dovranno presentare la giustificazione il giorno successivo esattamente come nel caso di qualunque altra assenza.
  - 17.4.5. Durante l'assemblea continua a valere il Regolamento d'Istituto, per cui gli studenti dovranno tenere un comportamento corretto.
  - 17.4.6. La comunicazione del giorno dell'assemblea sarà pubblicata sul sito del Liceo *Michelangiolo* ([www.liceomichelangiolo.edu.it](http://www.liceomichelangiolo.edu.it)), oltre che sulla bacheca pubblica del registro elettronico. Pertanto, con la pubblicazione della data e del luogo dell'assemblea la famiglia sarà al corrente dell'avvenimento, potrà controllare sul registro elettronico la partecipazione o meno della propria/o figlia/o, e giustificare l'eventuale assenza.
  - 17.4.7. Gli studenti formulano un regolamento per disciplinare lo svolgimento dell'assemblea di Istituto che tenga conto dei seguenti punti:
    - programmazione annuale con scadenze prefissate e con indicazione dei temi;
    - norme di partecipazione;
    - compilazione del verbale.

## 18. Forum

Gli studenti, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Docenti e previa delibera del Consiglio d'Istituto, hanno la possibilità di svolgere attività di approfondimento di argomenti a loro scelta, in una forma che coinvolga tutta la scuola, da concentrare in un periodo della durata massima di tre giorni consecutivi per anno scolastico. Tali approfondimenti potranno avvenire nella forma della didattica partecipata, del gruppo di ricerca, del seminario o in altre forme di didattica alternativa.

È comunque sempre possibile per gli studenti, dietro presentazione di apposita richiesta, utilizzare le ore di una singola assemblea per lo svolgimento delle attività menzionate (didattica partecipata, ricerca, seminario, lavori di gruppo).

---

<sup>7</sup> D.Lgs. 297/1994, art. 13, c. 8

## **19. Assemblea di classe degli studenti**

- 19.1. È consentita dalla normativa una assemblea di classe (cosiddetto 'attivo') al mese, nel limite di due ore (frazionabili), da tenersi in giorni e orari diversi durante l'anno scolastico. Gli alunni rappresentanti di classe, acquisita la disponibilità del docente dell'ora in cui si terrà l'assemblea, inoltrano al Dirigente scolastico la richiesta dell'assemblea di classe su modulo predisposto, indicando gli argomenti di discussione.
- 19.2. Ogni classe può stabilire un regolamento condiviso per lo svolgimento delle assemblee di classe, da esporre all'interno dell'aula.

## **20. Comitato Studentesco di Istituto**

- 20.1. Il Comitato Studentesco di Istituto è previsto quale organo eventuale dall'art. 43 del D.P.R. 416/1974, a dall'art.13 del D.Lgs.297/1994, che ne stabilisce natura e compiti.
- 20.2. Il Comitato è costituito da tutti gli alunni eletti come rappresentanti di classe, dagli alunni eletti nel C.d.I. ed eventualmente nella Consulta e nel Parlamento regionale degli studenti.
- 20.3. Il comitato adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative<sup>8</sup>.
- 20.4. Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente scolastico potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco.
- 20.5. È un organo consultivo, istituito per migliorare la partecipazione degli alunni, chiamato a contribuire alla comunicazione delle attività all'interno della scuola, ad esprimere su di esse valutazioni e proposte; può svolgere compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca di istituto.
- 20.6. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilità del Consiglio di Istituto<sup>9</sup>.
- 20.7. Il Comitato degli studenti, laddove costituitosi, non può interferire nelle competenze rispettive dei Consigli di classe o di istituto<sup>10</sup>.
- 20.8. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto<sup>11</sup>.

## **21. Divieto di svolgimento di verifiche durante le assemblee**

Gli studenti non devono essere sottoposti a verifiche orali e/o scritte durante il corso dell'assemblea, nei locali dell'Istituto o nel luogo di svolgimento dell'assemblea (se diverso dai locali dell'Istituto).

---

<sup>8</sup> D.P.R. 567/1996, art.5 Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

<sup>9</sup> D.P.R. 567/1996, art.4 c.2

<sup>10</sup> C.M. 274/1984

<sup>11</sup> D.Lgs. 297/1994, art.13, c.5

## 22. Norme disciplinari<sup>12</sup>

- 22.1. Costituiscono mancanza disciplinare:
- la non osservanza delle leggi dello Stato;
  - la mancanza di rispetto verso il Capo di Istituto, i docenti, il personale non docente e i compagni;
  - il mancato rispetto degli ambienti, degli arredi e di tutto il patrimonio culturale dell'Istituto;
  - la non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal presente regolamento;
  - il superamento del limite previsto per assenze, ritardi, uscite anticipate, senza adeguata giustificazione.
- 22.2. Quando il Consiglio di classe esercita la sua competenza in materia disciplinare, opera nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (ad es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa<sup>13</sup>.
- 22.3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 22.4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Lo studente può chiedere di essere ascoltato dall'organo deliberante.
- 22.5. Le sanzioni, salvo quelle previste dall'art 9 bis del D.P.R. 235/2007, sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- 22.6. Contro la sanzione disciplinare lo studente può fare ricorso all' *Organo di garanzia*, eletto ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 235/2007, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione.
- 22.7. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto<sup>14</sup>.

## 23. Percorsi di Responsabilizzazione e Interventi Educativi Alternativi

In risposta a un comportamento non corretto, la scuola privilegia l'attivazione di percorsi rieducativi e interventi alternativi, che costituiscono una modalità di gestione disciplinare. Tali percorsi possono includere:

- 23.1. *Richiamo verbale educativo*: un colloquio privato con il docente o il Dirigente per analizzare il comportamento e le sue conseguenze.
- 23.2. *Attività a favore della comunità scolastica*: azioni concrete di riparazione o di servizio, come la pulizia di uno spazio comune, il riordino della biblioteca, la collaborazione con il personale, la creazione di materiale informativo per i compagni.
- 23.3. *Percorsi di riflessione scritta*: produzione di un elaborato in cui lo studente analizza criticamente il proprio comportamento, le motivazioni e le possibili alternative positive.
- 23.4. *Mediazione e riconciliazioni*: incontri facilitati da un docente o da personale esperto tra lo studente e la persona offesa, per favorire la comprensione reciproca e la riparazione del danno relazionale.

---

<sup>12</sup> D.P.R. 235/2007, art.1

<sup>13</sup> D.Lgs. 241/1990, art. 3

<sup>14</sup> D.P.R. 249/1998 e successive modifiche.

- 23.5. *Partecipazione a progetti educativi*: frequenza obbligatoria di seminari o laboratori su temi come l'educazione alla legalità, la comunicazione non violenta, il bullismo o l'uso consapevole dei social media.
- 23.6. *Convocazione della famiglia*: stipulazione di un "patto educativo" con impegni concreti per lo studente, la scuola e i genitori.

## 24. Sanzioni disciplinari

Per le mancanze disciplinari sono previste le seguenti sanzioni:

- a. ammonimento verbale;
- b. nota disciplinare sul registro di classe;
- c. risarcimento dei danni provocati ad ambienti, arredi, libri, apparecchiature tecnico-scientifiche, materiale sportivo. In caso di danni materiali, oltre al risarcimento economico, è prevista una sanzione che abbia una valenza rieducativa. Il risarcimento dei danni provocati dagli studenti verrà addebitato alle rispettive famiglie per vie ufficiali, con procedure ufficiali;
- d. sospensione con allontanamento temporaneo dalle lezioni da 1 a 2 giorni con attività di recupero rieducativo;
- e. sospensione con allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale;
- f. sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni;
- g. sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico o con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

## 25. Misure di Allontanamento dalle lezioni/Comunità scolastica e Attività di Recupero Educativo

- 25.1. In caso di **sospensione con allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a due giorni**, lo studente è tenuto a frequentare la scuola, non le lezioni con la propria classe, e svolgerà attività di riflessione e di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Dette attività saranno svolte in un'aula dedicata, sotto la sorveglianza di personale docente designato. Tali attività, deliberate dal Consiglio di Classe, possono includere la produzione di elaborati scritti o ricerche su tematiche specifiche, quali, a titolo puramente esemplificativo, la lettura e il riassunto di un brano, una riflessione scritta su un tema di educazione civica o sul regolamento disciplinare di Istituto.
- 25.2. In caso di **sospensione con allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da tre a quindici giorni**, lo studente svolgerà attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate, sotto la sorveglianza di figure di riferimento delle strutture. In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali delle attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. La cittadinanza attiva viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di sé, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà. Queste attività potranno includere, a titolo di esempio ma non esaustivo, supporto al personale, riordino di archivi o biblioteche, manutenzione di spazi o attrezzature, raccolta differenziata, laboratori con ragazzi con disabilità importante; tuttofare durante i tornei; attività inerenti a educazione civica. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti

dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline, anche nel caso in cui le attività si svolgano presso "strutture convenzionate" esterne alla scuola.

- 25.3. La **sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** è disposta dal Consiglio d'Istituto per atti violenti e/o reati di aggressione nei confronti del personale scolastico, di studentesse o studenti, o per altri atti e/o reati che violino la dignità e il rispetto della persona (es. bullismo, cyberbullismo) o che mettano in pericolo l'incolumità di cose e persone. Per quanto possibile la scuola prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Caso per caso, va valutato e costruito un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, coinvolgendo, ove necessario, anche i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

## 26. Organi Competenti e Procedimento

- 26.1. Gli interventi educativi e alternativi sono proposti e gestiti dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.
- 26.2. Le misure di allontanamento fino a 15 giorni sono deliberate dal Consiglio di Classe, nella sua composizione allargata o, per periodi superiori a 15 giorni, dal Consiglio di Istituto sempre dopo aver convocato e ascoltato lo studente e i suoi genitori.

## 27. Procedimento disciplinare

- 27.1. In caso di infrazioni lievi:  
il docente procede con il richiamo verbale o la nota disciplinare sul Registro elettronico;  
il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed il Docente, può ammonire per iscritto lo studente, informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.
- 27.2. In caso di infrazione grave o reiterata che comporta l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica:  
Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione, a cura del docente, della mancanza. La segnalazione deve essere fatta con nota disciplinare che descriva l'accaduto.  
Il Dirigente Scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente e allo studente stesso indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento.
- 27.3. Ove vi siano persone offese, le stesse saranno sentite in merito all'accaduto nel corso del procedimento.
- 27.4. Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo.
- 27.5. Lo studente e i suoi genitori se minorenni sono invitati alla riunione perché esponano le proprie ragioni, con facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
- 27.6. Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l'Organo di garanzia. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato.
- 27.7. Nel caso di allontanamento dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di Classe, contestualmente al provvedimento stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro in classe.

**28. Mancanze disciplinari e relativi interventi educativi.**

<b>DOVERI 1</b>	<b>INFRAZIONI</b>		<b>SANZIONE</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
Frequentare regolarmente le lezioni	NON GRAVE	ritardi	ammonimento verbale	Singolo docente
		assenze	ammonimento verbale	Singolo docente
	GRAVE	abbandono dell'aula	nota disciplinare sul registro di classe	Singolo docente
	MOLTO GRAVE	uscita da scuola senza autorizzazione	nota disciplinare sul registro di classe; convocazione dal DS	Singolo docente  DS
		mancata o sporadica frequenza delle lezioni	convocazione dal DS	Coordinatore di classe e DS

<b>DOVERI 2</b>	<b>INFRAZIONI</b>		<b>SANZIONE</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
Assolvere agli impegni di studio	NON GRAVE	Mancata partecipazione al dialogo educativo	ammonimento verbale	Singolo docente
		Irregolarità o rifiuto nello svolgimento delle consegne	ammonimento verbale	Singolo docente
		Disturbo occasionale della lezione	ammonimento verbale	Singolo docente
	GRAVE	Elusione delle verifiche programmate	ammonimento verbale e comunicazione scritta ai genitori/tutori	Singolo docente
	MOLTO GRAVE	Disturbo reiterato della lezione	nota disciplinare sul registro di classe	Singolo docente

<b>DOVERI 3</b>	<b>INFRAZIONI</b>		<b>SANZIONE</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
Avere rispetto nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni	NON GRAVE	Linguaggio e/o gesti irrispettosi involontari	ammonimento verbale	Singolo docente
		Reazioni verbali inadeguate	ammonimento verbale	Singolo docente
	GRAVE	Mancanza di rispetto nei confronti di DS, docenti, personale scolastico, studenti	nota disciplinare sul registro di classe; eventuale convocazione dal DS	Singolo docente, CdC  DS
		Aggressioni verbali	nota disciplinare sul registro di classe; eventuale convocazione dal DS	Singolo docente, CdC  DS
	MOLTO GRAVE	Intimidazioni molestie pressioni psicologiche	nota disciplinare sul registro di classe; convocazione dal DS; sospensione con allontanamento temporaneo dalle lezioni	Singolo docente, DS,  CdC, CdI
		Aggressioni fisiche	nota disciplinare sul registro di classe; convocazione dal DS; sospensione con allontanamento temporaneo dalle lezioni	Singolo docente, DS,  CdC, CdI
		Mancanza di rispetto delle diversità culturali, religiose, ecc.	nota disciplinare sul registro di classe; convocazione dal DS; sospensione con allontanamento temporaneo dalle lezioni	Singolo docente, DS,  CdC, CdI

<b>DOVERI 4</b>	<b>INFRAZIONI</b>		<b>SANZIONE</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola	NON GRAVE	Inosservanza delle norme del regolamento d'istituto	Ammonimento verbale	Singolo docente
	GRAVE	Inosservanza reiterata delle norme del regolamento d'istituto	nota disciplinare sul registro di classe eventuale convocazione dal DS	Singolo docente, CdC e DS
		Mancato rispetto della legge sul divieto di fumo	nota disciplinare sul registro di classe convocazione dal DS multa	Singolo docente, CdC, DS
		Uso non autorizzato del telefono smartphone	nota disciplinare sul registro di classe eventuale convocazione dal DS	Singolo docente, CdC, DS
	MOLTO GRAVE	Detenzione e/o uso di oggetti pericolosi o illeciti	nota disciplinare sul registro di classe convocazione dal DS allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg.	Singolo docente, CdC, DS
		Attivazione di allarme ingiustificato	nota disciplinare sul registro di classe convocazione dal DS allontanamento dalla comunità scolastica fino a 2 gg.	Singolo docente, CdC, DS

DOVERI 5	INFRAZIONI		SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Rispettare il patrimonio della scuola.	NON GRAVE	Uso inappropriato involontario di: - strumentazione tecnologica delle aule speciali; - strumentazione informatica (Notebook, monitor, ecc.);	ammonimento verbale	Singolo docente
	GRAVE	Mancato rispetto degli ambienti e degli arredi scolastici di aule, palestre, aule speciali, bagni, spazi comuni,(ad es. imbrattare con scritte o disegni o sporcare oltre misura).	nota disciplinare sul registro di classe; convocazione dal DS; allontanamento dalla comunità scolastica fino a 2 giorni; attività educative di recupero; eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria	Singolo docente, DS, CdC
Usare correttamente strutture, strumentazione tecnologica, sussidi didattici.	MOLTO GRAVE	Mancato rispetto della proprietà altrui e/o atti di vandalismo (furto, danneggiamento di beni privati o della scuola, ad es. distributori automatici di bibite e merende, materiali didattici e informatici, ecc.)	nota disciplinare sul registro di classe; convocazione dal DS; allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni con attività educative di recupero. Nei casi più gravi, allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg. con attività educative di recupero; eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.	Singolo docente, DS, CdC, Cdl
		Condotta causa di grave pericolo per l'incolumità pubblica (ad es. incendio o allagamento della scuola) con eventuale interruzione di pubblico servizio	convocazione dal DS; allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni con attività educative di recupero. Nei casi più gravi, allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg. con attività educative di recupero. ed eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.	DS, CdC, Cdl

<b>DOVERI 6</b>	<b>INFRAZIONI</b>		<b>SANZIONE</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
Rispetto per l'immagine e il nome della scuola	NON GRAVE	Uso dell'account scolastico a fini personali	ammonimento verbale	Singolo docente
	GRAVE	Pubblicazione non autorizzata sui social network della scuola di testi o immagini	nota disciplinare sul registro di classe; convocazione dal DS	CdC e DS
		Pubblicazione sui social network della scuola di testi o immagini che non tengono conto delle norme a tutela della privacy	nota disciplinare sul registro di classe; convocazione dal DS	DS, CdC
	MOLTO GRAVE	Pubblicazione sui social network della scuola di testi o immagini offensivi o lesivi della dignità della persona e/o della scuola	nota disciplinare sul registro di classe; convocazione dal DS; eventuale allontanamento dalla comunità scolastica fino a 2 gg.	DS, CdC
		Impiego non autorizzato del nome o del logo della scuola su oggetti (capi di vestiario, gadgets, ecc.)	nota disciplinare sul registro di classe; convocazione dal DS; eventuale allontanamento dalla comunità scolastica fino a 2 gg.	DS, CdC
		Impiego non autorizzato del nome o del logo della scuola in competizioni e gare di vario tipo	nota disciplinare sul registro di classe; convocazione dal DS; eventuale allontanamento dalla comunità scolastica fino a 2 gg.	DS, CdC